

Sezione Prima Civile

Il Giudice designato *ex art.* 55, comma 1, CCII, Dott. Pasquale Russolillo

Nel procedimento portante il n. 1/2024 P.U. promosso da _____ (C.F. _____)

), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con ricorso ai sensi dell'art. 54 co. 1 e 55 co. 2 CCII;

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 28 maggio 2025 dalla società [redacted], avente ad oggetto l'emissione, anche *inaudita altera parte* e salva successiva instaurazione del contraddittorio, delle seguenti misure cautelari: 1) sospensione cautelare dell'esigibilità delle rate della rottamazione *quater* relativa alle cartelle esattoriali emesse da ADER sino a quando, in caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII e di suo passaggio in giudicato, si potrà sottoscrivere contratto definitivo di compravendita immobiliare con la [redacted]; 2) inibitoria cautelare della prosecuzione e/o riattivazione delle esecuzioni immobiliari pendenti a carico della società ricorrente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RG [redacted]/2016 e [redacted]/2017) da parte dei creditori [redacted]. (oggi [redacted], [redacted] (e sua cessionaria [redacted]), [redacted], [redacted] (anche per l'incorporata [redacted]), [redacted] ed aventi causa degli

stessi, quanto meno sino al passaggio in giudicato dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII;

Rilevato che la ricorrente ha dedotto:

di aver depositato gli accordi di ristrutturazione dei debiti e di essere in attesa del provvedimento di omologa, stante la fissazione della relativa udienza per la data dell'8 luglio 2025;

di aver richiesto ed ottenuto la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54 co. 2 CCII e la successiva proroga delle stesse con scadenza fissata al 4 maggio 2025;

che le misure protettive hanno cessato di produrre effetti per intervenuta decorrenza del termine di durata massima fissato in dodici mesi dall'art. 8 CCII;

di avere necessità di un prolungamento della tutela inibitoria nei confronti di alcuni creditori, avendo gli stessi avviato due azioni esecutive immobiliari, attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con prossima udienza fissata al 5 giugno 2025 *“per la verifica della decisione sull'omologa e per le eventuali ulteriori determinazioni sulla attività di vendita”*;

che l'eventuale aggiudicazione degli immobili oggetto di pignoramento pregiudicherebbe irrimediabilmente l'esecuzione del piano sotteso agli accordi di ristrutturazione, in quanto le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei creditori aderenti e non aderenti dovrebbero derivare dal trasferimento dei cespiti in questione a soggetti terzi, già impegnatisi all'acquisto in forza di contratti preliminari sospensivamente condizionati, fra l'altro, al passaggio in giudicato della sentenza di omologa e all'estinzione delle procedure esecutive sopra indicate;

di voler altresì ottenere, in via cautelare, una misura inibitoria ulteriore, anch'essa funzionale all'attuazione degli accordi in fase di omologa, ovvero il riconoscimento della temporanea inesigibilità delle rate della rottamazione *quater* almeno fino al

passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione, atteso che la riduzione del debito erariale derivante dall'adesione al procedimento in questione costituisce condizione essenziale del piano finanziario;

Considerato che:

l'art. 54 co. 1 CCII consente al debitore, in pendenza del procedimento unitario per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, di richiedere al tribunale l'emissione dei provvedimenti cautelari *“più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione”*;

l'art. 55 co. 2 CCII prevede che il giudice adotta le misure cautelari anche *inaudita altera parte* quando la convocazione delle parti può pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, in tal caso provvedendo con decreto e fissando l'udienza di comparizione con onere di notifica da parte del ricorrente entro un termine perentorio non superiore ad otto giorni;

nella fattispecie in esame non si ravvisa alcuna urgenza in relazione alla richiesta di inibire l'esigibilità delle rate della rottamazione *quater* posto che la prima scadenza prevista è fissata al 30 luglio 2025;

per contro sussiste il *periculum* che la non immediata concessione dell'inibitoria alla prosecuzione delle azioni esecutive immobiliari possa pregiudicare l'interesse della ricorrente, essendo prossima l'udienza fissata per il prosieguo della procedura esecutiva individuale;

il piano finanziario sotteso agli accordi, infatti, si fonda, fra l'altro, sulla cessione degli immobili oggetto di pignoramento a terzi, i quali hanno assunto il relativo impegno all'acquisto sottoscrivendo contratti preliminari sottoposti alla condizione sospensiva della definitività del provvedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione (v. docc. 1 e 11 allegati al ricorso);

l'esigenza cautelare è ravvisabile, inoltre, perché non tutti i creditori pignoranti hanno concluso gli accordi di ristrutturazione e non hanno dunque assunto il correlato obbligo di astenersi dal procedere in via esecutiva sugli indicati cespiti;

sotto il profilo del *fumus boni iuris* si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata cautela;

al riguardo deve darsi atto che il sistema di tutele approntato dal Codice della crisi nell'ambito del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione prevede, accanto alle misure protettive già fruite dalla ricorrente per la durata massima prevista dall'art. 8 CCII, anche quelle cautelari, la cui finalità è quella di *“assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione”*;

si tratta di una funzione estranea alle misure protettive, le quali, per contro, mirano, secondo la definizione fornita dall'art. 2 lett. p) CCII, esclusivamente a preservare il buon andamento delle trattative al fine di evitare che iniziative individuali dei creditori possano impedire il buon esito delle iniziative assunte per l'accesso a soluzioni della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziale;

e dunque, se all'esito delle trattative che hanno determinato l'accesso dell'imprenditore ad uno strumento di regolazione, permane l'esigenza di una tutela inibitoria finalizzata a garantire l'attuazione del provvedimento omologatorio, il debitore non può essere pregiudicato dalla durata residua del procedimento unitario, ma deve essere messo in condizione di ricorrere allo strumento cautelare;

deve dunque aderirsi alla tesi secondo cui, negli strumenti di regolazione della crisi, la distinzione fra misure protettive e cautelari opera sul piano funzionale piuttosto che tipologico, ragion per cui non è escluso che esse possano avere il medesimo oggetto;

le misure protettive, in quanto destinate a preservare le trattative, devono avere una durata temporalmente stabilita posto che lo *spatium deliberandi* dell'imprenditore, che è in cerca di una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, non può essere illimitato, ma va contenuto al fine evitare comportamenti abusivi e dilatori;

per contro l'esigenza di contenimento dei tempi viene meno una volta che la proposta e il piano siano stati presentati o gli accordi conclusi, in quanto a quel punto la durata dell'*iter* procedurale tende a sfuggire in gran parte all'iniziativa del proponente e pone la diversa esigenza di assicurare il buon esito del giudizio;

le misure cautelari sono in tal caso idonee a riempire l'eventuale spazio temporale residuo, anche accordando una tutela analoga a quella inibitoria delle protettive fino alla conclusione del procedimento unitario, e sono destinate a perdere efficacia "*al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" (art. 55 co. 2 CCII), ovvero nel caso di diniego dell'omologa o di anticipata chiusura del procedimento per inammissibilità o revoca;

quanto sopra spiega anche il perché la tutela cautelare, diversamente da quella protettiva: a) non è soggetta all'individuazione del termine di durata; b) non scade con la decorrenza dei dodici mesi; c) produce i suoi effetti solo se accordata dal giudice e giammai in via anticipata e provvisoria; d) è destinata ad operare nei confronti di singoli destinatari (natura selettiva), a quali va assicurata la difesa nel pieno contraddittorio;

nel senso sopra indicato si sono espressi il Tribunale di Busto Arsizio con decr. 31/10/2023 (pubblicata sul *web*), il Tribunale di Venezia con ord. 22/04/2025 evidenziando che "*la concessione delle misure cautelari nei confronti di creditori individuati non è preclusa dal decorso del termine massimo previsto dall'art. 8 del*

ccii in quanto le misure cautelari richieste non sono dirette nei confronti della generalità dei creditori ma solo nei confronti di creditori individuati e rappresentano misure funzionali a perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e ad evitare la realizzazione dei crediti in violazione dell'ordine legale dei privilegi e della par condicio creditorum", ed il Tribunale di Trento con ord. 9/02/2024 (confermativa di Trib. Trento 11/10/2023), secondo cui le misure cautelari "hanno la più specifica e mirata funzione di assicurare che, pendente il procedimento di apertura dello strumento di regolazione della crisi, vengano garantiti 'gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza' (art. 2 lett. q)" così da poter estendere la loro efficacia anche oltre il termine di durata massima previsto dall'art. 8 CCII;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che:

va accordata alla ricorrente la tutela cautelare richiesta limitando, allo stato, il provvedimento alla sola inibitoria delle azioni esecutive e salva successiva instaurazione del contraddittorio;

P.Q.M.

Inibisce, *inaudita altera parte* e salva successiva valutazione della misura nel pieno contraddittorio delle parti, ai seguenti creditori:

(oggi _____), _____ (e sua cessionaria _____), _____ (anche per l'incorporata _____), _____ ed aventi causa degli stessi _____ la prosecuzione delle procedure esecutive immobiliari nn. _____ 2016 e _____ 2017 RGE pendenti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

fissa al **26 giugno 2025, ore 11.00** l'udienza di comparizione delle parti, per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emessi e per le decisioni sulle ulteriori misure cautelari richieste dalla _____;

assegna alle parti termine fino a **tre giorni prima** per il deposito di memorie;

onera _____ di notificare il ricorso ed il presente decreto alle controparti entro e non oltre il termine di otto giorni.

Così deciso in Avellino, il 4 giugno 2025

IL GIUDICE

Dott. Pasquale Russolillo